



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 107 del 28/12/2024

OGGETTO: “Approvazione quota di partecipazione nella società G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno ventotto (**28**) del mese Dicembre dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetrano e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 20/12/2024 n. 73084, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della seduta, risultano presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	STUPPIA Salvatore		X	9	CRAPAROTTA Pietro		X
2	VIOLA Vincenza	X		10	ITALIA Maria	X	
3	CELIA GIROLAMO Giuseppe	X		11	STALLONE Antonino	X	
4	ERRANTE PARRINO Giuseppe		X	12	SAMMARTANO Francesco Giuseppe Rosario		X
5	VIVONA Barbara Anna Rita	X		13	ROCCOLINO Salvatore	X	
6	DI BELLA Monica	X		14	MILAZZO Rosalia	X	
7	MARCHESE Gabriella	X		15	IMPALLARI Giovanni	X	
8	CATALANOTTO Gaspare		X	16	PELLERITO Vita Alba		X

Presiede l'adunanza il Presidente, Celia Girolamo.

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Simone Marcello Caradonna.

Consiglieri assegnati n.16 - in carica n.16- Presenti n. 10 – Assenti n. 6 (Stuppia, Errante Parrino, Catalanotto, Craparotta, Sammartano e Pellerito).

Sono presenti per l'Amministrazione l'Ass. Rosalia Ventimiglia e l'Ass. Davide Brillo.

IL PRESIDENTE

Introduce il 3° punto all'O.d.G.: "Approvazione quota di partecipazione nella società G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata" e delega la Cons. Vivona a leggere la proposta di deliberazione.

Intervengono nell'ordine:

La Cons. Di Bella legge il Verbale del Collegio dei Revisori, dal quale si evince che i bilanci del G.A.L. annualità 2022-2023 risultano in perdita, nonostante venga espresso un parere favorevole, e pertanto, ritiene opportuno che venga effettuato un costante monitoraggio sui costi a carico dell'Amministrazione, per scongiurare degli squilibri di bilancio, che possano portare ad un dissesto finanziario dell'Ente, tanto paventato dal Dott. Di Como.

La Cons. Viola evidenzia ancora una volta la poca precisione del Collegio dei Revisori, che vorrebbe presente in Aula Consiliare, infatti dal verbale non è chiaro se nell'anno 2021 il bilancio del G.A.L. ha un utile di € 1.000,00 o una perdita di € 7.000,00, ribadendo che non si sente garantita da questi pareri, aggiunge, inoltre, che a suo parere i lavori della III° CCP non vengono effettuati in modo attento, visto tutti gli errori che vengono riscontrati negli atti.

L'Ass. Ventimiglia ritiene che per l'aspetto economico-finanziario spetta al Dott. Di Como dare delucidazioni, mentre per quanto riguarda l'aspetto politico ritiene che la partecipazione al G.A.L. sia strategica perché utile a creare sviluppo a rete, considerato, tra l'altro, che la quota di partecipazione consiste in 2.000,00 annui.

Il Dott. Di Como spiega che la massa societaria del G.A.L. è abbastanza numerosa e quindi l'eventualità di coprire queste perdite, da considerarsi irrisorie, rapportandole e proporzionandole alle quote di partecipazione, si concretizzeranno nell'ordine di qualche centinaio di euro.

Il Cons. Roccolino spiega che la proposta deliberativa è stata votata favorevolmente dalla III° CCP in quanto la partecipazione al G.A.L. offre una ricaduta in termini di sviluppo economico assolutamente positiva, considerata anche la quota di partecipazione poco esosa.

Il Presidente in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione nominale, richiesta dalla Cons. Di Bella, del 3° punto all'O.d.G.: "Approvazione quota di partecipazione nella società G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata"

All'esito della votazione risultano n. 8 voti favorevoli su 10 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli su 10 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione quota di partecipazione nella società G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata*".

Al termine, il Presidente, considerata la richiesta di immediata esecutività contenuta nella proposta al fine di definire l'iter, invita il Consiglio a votare, per alzata e per seduta, al fine di dichiarare immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione.

All'esito della votazione risultano n.8 voti favorevoli su 10 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli su 10 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

APPROVA

La proposta e per l'effetto, dichiara l'adottata deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente chiude il 3° punto all'O.d.G..

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente
F.to Celia Girolamo

Il Consigliere Anziano
F.to Viola Vincenza

Il Vice Segretario
F.to Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 28/12/2024</p> <p>Il Vice Segretario F.to S. Marcello Caradonna</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL VICE SEGRETARIO</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL VICE SEGRETARIO</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Acquisizione di quota di partecipazione nella società "G.A.L. Valle del Belice – Agenzia di Sviluppo - Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. _____

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- NO
 SI

Lì _____

Lì 04/12/2024

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

F.to Dott. Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04/12/2024

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04/12/2024

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA: € _____
AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

RICHIAMATE:

– la Legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

– il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazzetta. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

“Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

“Art. 5. Oneri di motivazione analitica 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di

controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

– la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 72 del 5.12.2023;

ACCERTATO che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

CONSIDERATO che l'acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Castelvetro nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", assume certamente carattere strategico atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);

ACCERTATO il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento, in particolare, al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale, mediante la produzione di servizi di interesse generale, attraverso il sistema della gestione di società a partecipazione pubblica;

DATO ATTO in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

TENUTO CONTO che il presente schema di atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 nel sito Internet del Comune (amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate) e all'Albo pretorio;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del D. Lgs. 175/2016, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

PRESO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 e n. 81 del 7.10.2024 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026;

PRESO, ALTRESI', ATTO che nei documenti di programmazione finanziaria sopracitati è prevista l'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";

VISTO l'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 7, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 resi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

RICHIESTO il parere favorevole del Revisore contabile sulla presente proposta di deliberazione, che verrà acquisito prima della seduta consiliare e conservato agli atti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione sarà esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1) di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" avente sede legale e operativa via G. Garibaldi, 63 – 91028 Partanna (TP) P.IVA e C.F. 02631560816;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è ritenuta strategica atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);

3) di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

4) di dare atto, inoltre, che il valore della quota di partecipazione, ammontante ad € 2.000,00, è prevista nel Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026 - annualità 2024;

5) di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni societarie, rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;

6) di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;

7) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

8) di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

9) di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelvetro ed all'Albo Pretorio, nonché sottoposta al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

10) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Acquisizione di quota di partecipazione nella società "G.A.L. Valle del Belice - Agenzia di Sviluppo - Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. _____

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

Li _____



04 DIC 2024

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04 DIC 2024

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04 DIC 2024

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €
AL CAP. _____ IPR. N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

RICHIAMATE:

– la Legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

– il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazzetta. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:
"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi."

– la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 72 del 5.12.2023;

ACCERTATO che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

CONSIDERATO che l'acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Castelvetro nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", assume certamente carattere strategico atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);

ACCERTATO il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento, in particolare, al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale, mediante la produzione di servizi di interesse generale, attraverso il sistema della gestione di società a partecipazione pubblica;

DATO ATTO in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

TENUTO CONTO che il presente schema di atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 nel sito Internet del Comune (amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate) e all'Albo pretorio;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del D. Lgs. 175/2016, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

PRESO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 e n. 81 del 7.10.2024 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026;

PRESO, ALTRESI', ATTO che nei documenti di programmazione finanziaria sopracitati è prevista l'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";

VISTO l'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 7, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 resi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

RICHIESTO il parere favorevole del Revisore contabile sulla presente proposta di deliberazione, che verrà acquisito prima della seduta consiliare e conservato agli atti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione sarà esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE – AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" avente sede legale e operativa via G. Garibaldi, 63 – 91028 Partanna (TP) P.IVA e C.F. 02631560816;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è ritenuta strategica atteso che la stessa si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc);
- 3) di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- 4) di dare atto, inoltre, che il valore della quota di partecipazione, ammontante ad € 2.000,00, è prevista nel Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026 - annualità 2024;
- 5) di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni societarie, rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;
- 6) di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

9) di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelvetro ed all'Albo Pretorio, nonché sottoposta al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

10) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE
Dott. Andrea Antonino Di Comò



[Handwritten signature in blue ink]



Città di Castelvetrano

Direzione Organizzativa VII

Programmazione finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione risorse umane

Responsabile: Dott. Andrea Antonino Di Como

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Al Segretario Generale

e p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Loro sedi

Unitamente alla presente si trasmette, per gli adempimenti di Sua competenza, la seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, evidenziando che la stessa dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2024:

"Acquisizione di quota di partecipazione nella società G.A.L. Valle del belice – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII
Dott. Andrea Antonino Di Como

COMUNE DI CASTELVETRANO



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Verbale n. 29 del 16/12/2024

Parere sulla proposta di Delibera Consiliare avente ad oggetto : "Acquisizione di quota di partecipazione nella società " G.A.L. Valle del Belice- Agenzia di Sviluppo- Società Consortile a Responsabilità Limitata ."-

Il Collegio dei Revisori dei conti

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Acquisizione di quota di partecipazione nella società " G.A.L. Valle del Belice- Agenzia di Sviluppo- Società Consortile a Responsabilità Limitata" pervenuta tramite pec con nota n 69612/2024 del 05-12-2024;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dispone all'articolo 8, comma 1 (recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite") che «Le operazioni, che l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2»; il quale prevede che la deliberazione sia adottata da una deliberazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo. Tale articolo prevede che l'atto deliberativo debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 e inoltre debba evidenziare anche le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

- ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «1. Le amministrazioni pubbliche possono, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Tenuto conto che

- Il G.A.L. Valle del Belice non persegue fini di lucro e ha scopo consortile. In particolare, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, la società si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio;
- la suddetta società, ha, pertanto, ad oggetto l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc).
- la Società Consortile, di cui il Comune di Castelvetrano intende acquisire la partecipazione si avvale, per il conseguimento dei suoi scopi, delle risorse provenienti da tutte le fonti

finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo sviluppo e la promozione delle aree in ritardo di sviluppo, delle zone depresse e settoriali.

Considerato

IL PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL) "Valle del Belice 2020";

Il bando della Regione Siciliana che dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" ai sensi dell'art.77 (COOP) -Cooperazione del Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP), approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022 della Commissione europea;

Tenuto conto

-che i bilanci del " **G.A.L. Valle del Belice** per le annualità 2022 e 2023 risultano in perdita rispettivamente per € 10.012,00 e per € 4.094,00;

che per l'annualità 2021 la suddetta società ha riportato un utile di € 1.005,00 mentre per il 2021 una perdita ammontante ad € 7.128,00;

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 e n. 81 del 7.10.2024 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2024-2026;

- che nei documenti di programmazione finanziaria sopracitati è prevista l'acquisizione della quota di partecipazione, pari ad € 2.000,00, nella società "G.A.L. VALLE DEL BELICE — AGENZIA DI SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, reso dal Dott. Andrea Antonino di Como;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare in esame invitando l'Ente al costante monitoraggio dei costi di partecipazione a qualunque titolo in ragione dei benefici.

L'Organo di Revisione ricorda che la delibera, se approvata dal Consiglio, dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287

Il 16.12.2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

Dott. Clelia Mogavero - Presidente -

 PETROLO
CONCETTA
16.12.2024 20:01:25
GMT+01:00

Dott. Concetta Petrolo - Componente -

Firmato digitalmente da
CARLO FELICE SGRO'
Firmato il 16/12/2024 16:40
Serial Certificate: 942205422819881938190343311020200844
Valido dal 21/11/2023 al 20/11/2026
AcquaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Dott. Felice Carlo Sgro' - Componente -

Protocollo Arrivo N. 71850/2024 del 17-12-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente